

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs.31/03/1999 n.14;

VISTA la L.R. 9/8/1999 n.62 ed in particolare l'art.8 recante indirizzi programmatici e criteri per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa a norma del D.Lgs. 31/3/1998, n.114;

VISTO l'art.17 comma 1 della L.R. 62/99 che subordina la presentazione della comunicazione di inizio attività per l'apertura, l'ampliamento e trasferimento di sede di esercizio di vicinato all'avvenuta adozione da parte del Comune del documento di indirizzo di cui all'art.8 della L.R. 62/99;

RILEVATO che ai sensi dell'art.14 della L.R. 62/99 questo Comune non ha l'obbligo della predisposizione di uno specifico strumento di pianificazione delle attività commerciali per il centro storico;

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio di Polizia Amministrativa;

CON VOTI UNANIMI;

D E L I B E R A

- di dare attuazione al disposto dell'art.8, comma 1, della L.R. 62/99, adottando i seguenti indirizzi programmatici:
 - a) – di consentire su tutto il territorio comunale l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento degli esercizi di vicinato fino ai limiti di superficie individuati nell'art.4, comma 1, lett. "d" del D.Lgs. 114/98, previa comunicazione al Comune secondo l'art.7 del richiamato D.Lgs., solo in immobili con destinazione d'uso commerciale;
 - b) – è consentito l'insediamento della grande distribuzione di vendita previsto dall'art.10 c.2 della L.R. 62/99 in zona da individuare.